

(N. 1628-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1951

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, relativo alla proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero e le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

ONOREVOLI SENATORI. — Sulla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, erano stati presentati innanzi al Senato due disegni di legge, l'uno (n. 1328) di iniziativa dei senatori Bisori, Bergmann e Cingolani e l'altro d'iniziativa del Governo (n. 1389). Entrambi furono trasmessi alla Commissione speciale per le locazioni che ne iniziò la discussione e l'esame. Poichè queste impegnarono parecchie sedute della Commissione e si approssimavano tanto la scadenza (16 aprile 1951) del vincolo alberghiero disposto dal decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, quanto la scadenza (30 aprile 1951) della proroga delle locazioni degli immobili in questione, disposto dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424 e dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1020, i senatori Borromeo, Bergmann e Rizzo Domenico presentarono altro disegno di legge che, contenendo disposizioni provvisorie per il vincolo alberghiero e per l'aumento dei canoni per l'anno 1951, sostanzialmente già accettate dalla maggioranza della Commissione, prorogava la scadenza dei contratti di locazione al 31 dicembre 1955 e faceva rinvio ad altra legge per nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1° gennaio 1952, ed ai casi di deroga alla proroga dei contratti di locazione.

Tale disegno di legge, trasmesso alla Commissione speciale in sede deliberante, fu approvato da questa e quindi anche dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati sulla riunione del 18 maggio 1951 (n. 1590 Senato e n. 1932 Camera dei deputati).

Frattanto il Governo, nel timore che prima della scadenza dei termini sopra ricordati il Parlamento non potesse approvare le nuove disposizioni relative alla materia in questione, provvide con il decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, alla proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

Il timore si dimostrò fondato, perchè se vero è che il Senato ha approvato prima della scadenza dei termini il disegno di legge di iniziativa dei senatori Borromeo, Bergmann e Rizzo Domenico, la Commissione della giustizia della Camera dei deputati l'approvazione ha potuto dare soltanto nella recente seduta del 18 maggio.

Si palesa quindi ora necessaria la ratifica del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, e vi invitiamo pertanto a dare il vostro voto favorevole al riguardo.

BORROMEO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, relativo alla proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero e le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

ALLEGATO.

Decreto-legge 9 aprile 1951 n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 9 aprile 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 24 luglio 1936, n. 1692, concernente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo pensione o locanda;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1020, relativa alla proroga della durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda;

Considerato che è già stato sottoposto alla approvazione delle Camere un disegno di legge sulla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, diretto tra l'altro a prorogare i termini per la durata del vincolo alberghiero e delle locazioni degli immobili in parola, che scadono rispettivamente il 15 e il 30 aprile 1951;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare fino al 30 giugno 1951 l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

D E C R E T A :

Art. 1.

Sino alla data del 30 giugno 1951, rimangono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1951.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI - PICCIONI.